

# DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA

**CONCESSIONE DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, RALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA DISCARICA DI SERVIZIO AGLI IMPIANTI DEL CONSORZIO C.I.V.E.T.A. DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**

**Codice CUP (codice unico di progetto): H44E09000150007**

**Codice CIG (codice identificativo gara): 5239586326**

## 1 - CONTENUTO GENERALE DELLA CONCESSIONE E DELL'OFFERTA

STAZIONE APPALTANTE: Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.  
Località Valle Cena – Cupello (Ch)  
c.a.p. 66051  
Telefono +39.0873.317770  
e-mail info@civeta.it  
PEC amministrazione@pec.it  
Partita IVA e C.F. 01376600696

**1.1** Il presente disciplinare si riferisce alla gara indetta, con procedura aperta per l'affidamento della concessione di servizi avente ad oggetto:

Progettazione Esecutiva, Realizzazione e gestione funzionale per la durata della concessione:

- di una discarica per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi;
- di un impianto per la captazione di biogas e produzione di energia elettrica;
- della chiusura definitiva della discarica;

La gestione funzionale ed economica, la manutenzione ordinaria e straordinaria gli adeguamenti tecnici necessari per il prosieguo della gestione e gli adeguamenti programmati o straordinari, dovrà essere garantita per tutta la durata della concessione; il tutto secondo le indicazioni che saranno adeguatamente precisate nel piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e descrittivo dei criteri gestionali, da proporre in sede di offerta. La descrizione delle opere e le specifiche caratteristiche tecniche nonché i livelli prestazionali richiesti sono puntualmente indicati negli elaborati del progetto definitivo posto a base di gara, ai quali si rimanda per la completa definizione dell'opera da realizzare.

Trattandosi in prevalenza di affidamento di concessione di servizi, al presente disciplinare si applica l'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. , fermo restando che le ulteriori disposizioni del medesimo D.Lgs. sono applicabili alla procedura stessa in quanto richiamate nella lex specialis di gara. Ai sensi dell'art. 14 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si precisa che l'oggetto principale del contratto è

costituito dal servizio di gestione della discarica, avendo i lavori di costruzione carattere accessorio. Il contratto oggetto di affidamento viene qualificato come concessione di servizi.

L'intervento prevede un importo complessivo (progettazione, costruzione e gestione) (investimento), pari ad **€. 30.199.524,13**, (Capacità ponderale teorica x Tariffa unitaria finale di piano (TUP) = ton. 462.997,70 x 65,23 €/ton.), comprensivo dei servizi di gestione della discarica, di gestione dell'impianto di captazione del BIOGAS limitatamente al periodo di concessione e dell'importo dei costi di progettazione e costruzione della discarica, dell'impianto per la captazione e produzione di energia elettrica da BIOGAS e della chiusura finale, così suddivisi:

**Quanto ai servizi** l'importo complessivo presunto dell'appalto viene stimato in **€. 24.834.177,43**, comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani sicurezza;

**Quanto ai lavori per la realizzazione della discarica** l'importo complessivo comprensivo di lavori, progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, spese tecniche ecc., ammonta ad **€. 2'959'903,96** (tale importo si compone di €. 1'939'999,12 afferente alla categoria **OG12** ed €. 266'930,36 afferente la categoria **OS22**) di cui €. 176'549,51 oneri sicurezza non soggetti al ribasso d'asta e oltre IVA e Cassa, determinato come segue:

- a) - €.1'654'545,53 (al netto di IVA) per lavori a base d'asta;
- b) - €. 176'549,51 (al netto di IVA) oneri sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;
- c) -€. 460'025,20 (al netto di IVA) quale importo stimato per la manodopera;
- d) -€. 364'641,44 (al netto di IVA e Cassa) quale importo stimato per la progettazione;
- e) -€. 304'142,28 per le restanti somme a disposizione (Imprevisti, Attività tecnico amministrative, spese di pubblicazione, commissioni, collaudi, spese per accertamento di laboratorio, IVA, ecc.);

**Quanto ai lavori per la realizzazione dell'impianto BIOGAS e chiusura definitiva** l'importo complessivo comprensivo di lavori, progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, spese tecniche ecc., ammonta ad **€. 2'405'442,74** (tale importo si compone di €. 1'333'329,80 afferente alla categoria **OG12** ed €. 700'000,00 afferente la categoria **OG9**) di cui €. 144'815,30 oneri sicurezza non soggetti al ribasso d'asta e oltre IVA e Cassa, determinato come segue:

- a) - €.1'564'980,10 (al netto di IVA) per lavori a base d'asta;
- b) - €. 144'815,30 (al netto di IVA) oneri sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;
- c) -€. 402'126,94 (al netto di IVA) quale importo stimato per la manodopera;
- d) -€. 111'740,41 (al netto di IVA e Cassa) quale importo stimato per la progettazione;
- e) -€. 181'779,99 per le restanti somme a disposizione (Imprevisti, Attività tecnico amministrative, spese di pubblicazione, commissioni, accantonamenti, ecc.);

I lavori potranno essere realizzati dal concessionario, sempre e comunque nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici:

- a) direttamente, ossia mediante la propria organizzazione di impresa, oppure mediante imprese controllate ai sensi dell'art. 2359 del C.C., ovvero mediante imprese collegate ai sensi dell'art. 149 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006;
- b) avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 30 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale, tramite affidamento a terzi, nel rispetto della normativa vigente.

Gli elaborati del progetto esecutivo, da predisporre nel pieno rispetto del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i., che il concessionario deve redigere a corredo della proposta progettuale e quelli cui dovrà provvedere relativamente alla chiusura definitiva della discarica, sono quelli stabiliti all'art. 24 e seg. del D.P.R. 207/2010 ovvero a quanto indicato nella sezione II dell'allegato tecnico XXI al codice, e più specificatamente all'art. 8 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale, al quale si rimanda espressamente; si precisa inoltre che la progettazione della chiusura definitiva:

- dovrà essere predisposta ed inoltrata in dovuto anticipo rispetto alla data di esaurimento della volumetria utile;
- sarà oggetto di validazione/verifica ai sensi del D.P.R. 207/2010 da parte dell'Ente e dovrà essere sottoposta ad approvazione da parte degli uffici competenti della Regione Abruzzo su istanza del Concessionario.

In sede di offerta, con le modalità previste nel Capitolato Descrittivo e Prestazionale il concessionario dovrà presentare alla stazione appaltante tutta la documentazione progettuale esecutiva ai sensi dell'articolo 33 e seg del D.P.R. 207/10 per la cantierabilità dell'opera, oltre ai piani di sicurezza stabiliti dal T.U. sulla sicurezza n° 81/2008, e s.m.i.

La Stazione appaltante, in caso di emanazione di norme legislative e regolamentari successive che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione e quando determinano una modifica dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario, provvedono alla sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente. Resta salva la necessità in ogni caso di sottoporre la tariffa alla preventiva approvazione da parte dei competenti organismi regionali.

Il concessionario, dovrà attenersi a tutto quanto specificato nel bando e nel disciplinare di gara.

### **1.2.2 Clausole di salvaguardia della Stazione Appaltante circa i profili autorizzativi (A.I.A.):**

La realizzazione dell'opera è in ogni caso subordinata al rilascio dell'AIA da parte degli enti preposti e sovraordinati, e di tutte le ulteriori autorizzazioni in essa richieste.

Se al momento dell'aggiudicazione provvisoria, non dovesse essersi ancora perfezionata la procedura per l'ottenimento dell'A.I.A., questa sarà assunta dal concessionario in concomitanza con il Concedente; La titolarità del provvedimento autorizzativo A.I.A. rimane comunque in capo al soggetto concedente.

Nel caso in cui non si dovesse pervenire, per qualsiasi ragione, all'ottenimento dell'A.I.A., l'aggiudicazione sarà annullata, con la restituzione di tutte le garanzie prestate escludendo qualsiasi risarcimento di qualsiasi natura.

Ricorrendone i presupposti normativi questa stazione appaltante potrà impegnarsi a cedere ovvero far ottenere le attuali autorizzazioni per la gestione della discarica in capo al futuro concessionario.

Nell'AIA in corso di rilascio, qualora non ancora ottenuta nella fase di aggiudicazione, o in alternativa con varianti sostanziali successive, potrà essere inserita, con l'interessamento del concessionario e di concerto con la Stazione Appaltante, anche la possibilità di conferimento di rifiuti speciali non pericolosi, già pretrattati e compatibili con le tipologie di rifiuti già autorizzate per la discarica, in quantità tali da garantire, per il Consorzio, la certezza dello smaltimento degli scarti prodotti dagli impianti consortili per una durata minima di 8 (otto) anni; A tal uopo è facoltà del Concessionario proporre l'introduzione di varianti all'A.I.A., concordandone modalità e contenuti con la Stazione Appaltante, al fine di conseguire un vantaggio economico migliorativo di quanto fissato in sede di appalto. Nel caso di integrazione nel provvedimento autorizzativo AIA di ulteriori quantitativi di rifiuti provenienti da utenze extra-consortili sarà aggiornato il PEF riducendo la durata della concessione, mentre rimarrà invariata la tariffa di conferimento dei rifiuti da parte del consorzio. Per ogni ulteriore quantitativo di rifiuti pari a 10.000 ton la durata della concessione sarà ridotta di tre annualità. Resta inteso che, come più volte sottolineato, la durata della concessione non potrà essere inferiore agli otto anni.

Se la quota parte dei rifiuti garantiti dal Concedente come previsto nel Piano Economico e Finanziario Preliminare e desunto dallo storico dei conferimenti, dovesse per qualsiasi motivo ridursi o annullarsi per motivi che esulano dalle responsabilità della Stazione Appaltante, nulla sarà dovuto come risarcimento di danno procurato; Il concessionario potrà, in ogni caso, proporre soluzione alternativa da sottoporre a valutazione della Stazione Appaltante.

Tutte le garanzie finanziarie (fidejussioni, polizze, garanzie, ecc..) a favore della Regione Abruzzo che saranno previste nell'A.I.A. in fase di rilascio e nelle eventuali varianti saranno totalmente a carico del Concessionario. Il Concessionario si impegna a produrre, durante la gestione, idoneo progetto esecutivo per la realizzazione della chiusura definitiva, da sottoporre ad ottenimento delle autorizzazioni previste per legge. Resta la facoltà per il Concessionario, nel caso di esaurimento anticipato di una porzione della discarica, provvedere alla predisposizione di quanto sopra in misura parziale; Tutte le autorizzazioni necessarie per quanto descritto nel presente paragrafo, restano a carico del Concessionario, mentre la titolarità delle stesse resta in capo al Concedente.

Al termine della concessione il Concessionario si impegna alla riconsegna di tutte le superfici, opere e impianti al Concedente compreso il diritto di sfruttamento dell'impianto per la captazione e produzione di energia elettrica da BIOGAS.

Tutti coloro che intendono formulare offerta dovranno rilasciare apposita dichiarazione nella quale dichiarano la loro adesione alle clausole sopra dette.

Al fine di velocizzare massimamente le procedure amministrative predette il Consorzio renderà disponibili in favore del concessionario tutti i materiali istruttori, documenti, relazioni, etc. che hanno consentito al Consorzio medesimo l'ottenimento dell'AIA.

Parimenti, tutti i materiali istruttori, documenti, relazioni, etc. prodotti dal concessionario ai fini dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni per la realizzazione dell'impianto andranno rese

disponibili in favore del Consorzio. La realizzazione della discarica costituisce parte di una serie di interventi interconnessi che il Consorzio CIVETA intende realizzare per implementare l'attuale polo ambientale complesso già esistente. In tale quadro, il CIVETA ambisce a caratterizzarsi sempre più quale soggetto coordinatore delle diverse attività che andranno ad insistere sull'attuale piattaforma valorizzando il proprio ruolo di supervisione e di soggetto erogatore dei servizi generali e amministrativo-contabili.

**1.3** I lavori come specificati nel bando di gara e nel progetto definitivo, appartengono alle seguenti categorie:

**Servizi di progettazione e Direzione Lavori e capacità tecnico-organizzativa:**

Il requisito di capacità tecnico-organizzativa è riferito a servizi, per ciascuna classe e categoria, di progettazione e direzione lavori relativi alla **Classe "I" – Categoria "d"** di cui alla legge 143/49

**Lavori:**

- OG12            **(prevalente)**            **classifica IV**
- OS22           **(Scorporabile)**        **classifica II**
- OG9            **(Scorporabile)**        **classifica III**

Lavorazioni	Categoria d.P.R. 207/2010 s.m.i.	Qualificazione Obbligatoria (si/no)	Importo (euro)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Prevalente o scorporabile	Subappaltabile(%)
Opere discarica	OG12	Si	3'273'328,92	77,90	Prevalente	30
Stoccaggio percolato	OS22	Si	266'930,36	6,29	Scorporabile	30
Impianto BIOGAS	OG9	Si	700'000,00	16,51	Scorporabile	30

**I concorrenti** devono essere in possesso di **attestazione di qualificazione sia per l'esecuzione che**, ai sensi dell'art. 53 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, **per la progettazione**, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolamentare autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'articolo 92 del DPR n° 207/2010 e della legge 143/49 per quanto attiene i servizi di progettazione, a quelle indicate **al punto 1.3** del presente **disciplinare di gara**.

**L'importo stimato per le spese di progettazione** preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, alta sorveglianza, collaudo, ecc., relativamente alla costruzione della discarica e dell'impianto di captazione e produzione di energia elettrica da BIOGAS ammonta ad €. 475'540,39 (quattrocentosettantacinquemilacinquecentoquaranta/39), mentre per la realizzazione della chiusura definitiva ammonta ad €. 38'165,53 (trentottomilacentosessantacinque/53); in particolare si precisa che una parte dell'importo di progettazione citato è stato già sostenuto dal concedente e sarà oggetto di rimborso da parte del Concessionario come da art. 17 del presente Disciplinare di Gara.

I concorrenti in possesso di attestazione SOA di sola costruzione nonché i concorrenti in possesso dei soli altri requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dovranno chiedere di partecipare alla gara indicando il nominativo di uno o più soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g), h) del D.Lgs. n. 163/2006 in possesso delle abilitazioni professionali richieste per la progettazione delle opere di cui al presente disciplinare e degli ulteriori requisiti di legge. Tali soggetti devono possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché i requisiti di cui all'art. 263 del D.P.R. 207/2010, ai sensi del comma 7 dell'art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 e con riferimento alle classi e categorie indicate nel precedente punto 1.3 come meglio di seguito indicati:

- a) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252, del D.P.R. 207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a **1 volta l'importo stimato dei lavori** cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
- b) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore di **0,40 volte l'importo stimato dei lavori** cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;
- c) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), nella misura di **2 unità** per lo svolgimento dell'incarico.

I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Il concessionario dovrà indicare in sede di offerta i professionisti incaricati della prestazioni specialistiche nonché i professionisti incaricati dell'integrazione delle medesime e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. I medesimi requisiti dovranno essere posseduti dai tecnici facenti parte dell'organico dell'Impresa nella ipotesi in cui il concorrente sia in possesso di attestazione SOA per Progettazione e Costruzione.

I **concorrenti** stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 207/2010 accertati, ai

sensi dell'art. 62, del suddetto D.P.R. n. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d'affari in lavori di cui all'art. 79, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n. 207/2010, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore al 100% dell'importo della qualificazione richiesta nella categoria prevalente.

**1.4** In base al Piano economico finanziario redatto con il progetto definitivo, la concessione prevede la realizzazione dell'intervento con **risorse totalmente a carico del concessionario** aggiudicatario; le indicazioni sui costi di gestione riportate nel piano economico finanziario posto a base di gara, sono da ritenersi puramente indicative e come tali non impegnativi per l'offerente, il quale deve predisporre obbligatoriamente il proprio specifico ed autonomo Piano. Qualora il Piano Economico Finanziario facente parte dell'offerta evidenziasse la necessità di un contributo pubblico a carico dell'Amministrazione concedente l'offerta medesima sarà esclusa. La medesima offerta sarà esclusa anche nell'ipotesi in cui il Piano Economico Finanziario non preveda esplicitamente la sostenibilità economico finanziaria dell'intervento.

**1.5** Durata massima della concessione: essa sarà comunque indicata dal concorrente sulla base delle proprie valutazioni tecnico-economiche, costituendo elemento di valutazione dell'offerta, ma non potrà essere comunque superiore ad **anni 15 (quindici)** con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, e trascorsi i quali la concessione scadrà senza necessità di disdetta alcuna.

**1.6** Le modalità di rientro in possesso dell'opera da parte del consorzio CIVETA, a titolo completamente gratuito, avverrà nei modi stabiliti all'art. 34 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale.

**1.7** Limite minimo da appaltare a terzi: non è imposto al concessionario l'affidamento a terzi di una percentuale minima dell'importo dell'appalto; Il Concessionario potrà dichiarare nella propria offerta la percentuale del valore globale dei lavori oggetto della concessione che esso intende affidare a terzi ovvero ad imprese munite di tutti i requisiti di cui al D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 207/10. La percentuale dei lavori e/o servizi che saranno subappaltati, nel rispetto della normativa vigente, risulterà in ogni caso dall'offerta in sede di gara.

**1.8** Il tempo totale di realizzazione, salvo il rispetto dei tempi massimi stabiliti nel presente disciplinare e nel Capitolato Descrittivo e prestazionale, sarà indicato dal concorrente sulla base delle proprie valutazioni tecnico-economiche, costituendo elemento di valutazione dell'offerta.

## 2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono presentare offerte i soggetti di cui all'art. 34 d.lgs. n. 163/2006, in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, e precisamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240;
- g) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
- h) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

Sono ammessi a partecipare alla gara i raggruppamenti temporanei di concorrenti e i consorzi ordinari, già costituiti o costituendi, purché in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.

E' vietata la partecipazione alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzi ovvero la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara medesima in associazione o consorzio; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara di tutti partecipanti che si trovano in dette condizioni.

Al fine di ottenere l'affidamento della concessione, il concorrente deve possedere, anche associandosi o consorziandosi ad altri soggetti, i requisiti previsti **all'art. 8** "Capacità Economica e Finanziaria e Capacità Tecnico organizzativa " del presente disciplinare.

E' ammessa la partecipazione di raggruppamenti tra imprese qualificate per l'esecuzione di servizi , prestazioni di sola costruzione e soggetti di cui all'art. 90, primo comma lett. d), e), f), del D.Lgs. n. 163/2006;

Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti o i consorzi di cui all'art. 34 comma l, lettere d), e) ed f) del D.Lgl. 163/2006 di tipo ORIZZONTALE, i requisiti di partecipazione per le imprese singole, devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40% dell'importo complessivo dell'appalto; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'art. 34 comma l, lettere d) e) ed f) del D.Lgs.n.163/2006, di tipo VERTICALE, i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dalla mandataria o capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo orizzontale.

Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti e ai consorzi si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del suddetto D. Lgs. n. 163/2006.

### 3 - RAGGRUPPAMENTI D'IMPRESSE E CONSORZI

I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Qualora la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte presentate dai concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere gli stessi dalla gara.

Si applica l'art. 35, del D.Lgs. 163/2006.

Sono ammessi a partecipare alla gara anche i raggruppamenti temporanei di concorrenti e i consorzi ordinari, già costituiti o costituendi, purché in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

L'offerta congiunta (sia tecnica che economica) dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o consorziate che costituiranno i raggruppamenti o consorzi ordinari e dovrà specificare i servizi che verranno assunti da ciascuna impresa.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di consorzi ordinari non ancora costituiti la domanda di partecipazione deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o consorzi. Nella domanda deve essere indicato a

quale concorrente qualificato come mandatario sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza. Il medesimo stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

I raggruppamenti o consorzi ordinari già costituiti devono produrre il mandato collettivo speciale (irrevocabile) con rappresentanza conferito alla mandataria nella forma della scrittura privata autenticata (art. 37, comma 15, del Codice). Inoltre, ciascun legale rappresentante dei candidati che costituiscono il raggruppamento o consorzio, dovrà produrre le relative dichiarazioni.

L'offerta deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art.37 commi 4 e 13 del D.Lgs n.163/ 2006.

E' fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora il concorrente stesso partecipi alla gara medesima in associazione o consorzio;

E' vietato all'impresa singola di partecipare alla stessa gara in forma associata; in tal caso saranno escluse dalla gara tanto l'impresa singola quanto l'associazione a cui la stessa ha partecipato. Analoga sanzione sarà comminata qualora un'impresa partecipi alla gara in più di un raggruppamento.

In caso di aggiudicazione dovrà essere costituita l'A.T.I. e prodotto in originale o copia conforme all'originale apposito Mandato collettivo speciale conferito ad una delle imprese raggruppate, qualificata capogruppo, risultante da scrittura privata autenticata e la procura per atto pubblico notarile, con cui è conferita alla stessa la rappresentanza del gruppo. Mandato e procura possono essere contenuti in un unico atto notarile.

### **Reti di imprese e Contratti di rete.**

In attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le imprese concorrenti in reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui al precedente Capo 2.1;
- c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
  - c.1) sono individuate quali esecutrici dei lavori;
  - c.2) mettono in comune i requisiti di cui ai precedenti Capo 2.3, se diverse da quelle di cui al precedente punto c.1);
- d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al precedente Capo 2.1, nonché il

possesto dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnica di cui al precedente Capo 2.3, per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);  
e) ai sensi dell'articolo 37, comma 15-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili.

#### 4 - DISCIPLINA DELL'AVVALIMENTO

Il concorrente -singolo o plurimo -può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici ed economici avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006. In caso di avvalimento il concorrente – **a pena esclusione dalla gara** -dovrà allegare nella **Busta “A – Domanda di ammissione e documenti”** tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 e precisamente:

- a) una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del Codice;
- f) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che non appartiene al medesimo gruppo, originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Si precisa inoltre che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso, ai sensi dell'art. 49, comma 8 del Codice, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 49, comma 8, del Codice, la partecipazione contemporanea alla procedura dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima;

- non è ammessa, pena l'esclusione, l'utilizzazione mediante avalimento tra due o più soggetti in grado di soddisfare singolarmente i requisiti.

In considerazione della circostanza che i divieti sopra citati, relativi all'utilizzazione dell'avalimento tra imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione, hanno tutti finalità a favore della migliore competitività, tali divieti non operano tra imprese controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla procedura, un unico centro decisionale.

Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci accertate, da parte dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia; trasmette inoltre all'Autorità tutti gli atti e le dichiarazioni di avalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio nonché per le sanzioni previste dalla normativa vigente (articolo 6, comma 11, D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.). Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria, per ciascuna categoria di qualificazione. L'Impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti previsti.

## **5 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE, ECONOMICO-FINANZIARIO , TECNICO-ORGANIZZATIVO E PROFESSIONALE**

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione dalla procedura di gara, al momento dell'ammissione alla gara, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, economico-finanziario:

### **Requisiti di ordine generale:**

- insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 38, comma 1, del Codice dei contratti
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999;
- che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- che non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o che non partecipino alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio;
- che non incorrano nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7 del Codice dei Contratti;

### **Requisiti di Capacità economico e finanziaria:**

I concorrenti devono essere in possesso, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 163/2006, dei **seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria:**

- Idonee referenze bancarie attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente, riferite alla concessione oggetto di affidamento, da comprovare mediante dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da esibire, a pena d'esclusione, in originale in sede di formulazione dell'offerta.
- il possesso di un fatturato globale d'impresa riferito agli esercizi 2009, 2010, 2011 pari ad almeno euro € 11.000.000,00 annui (11.000.000,00 in almeno un singolo anno) e almeno 31.000.000,00 nel triennio I.V.A. esclusa
- il possesso di un fatturato relativo agli esercizi 2009 2010 2011, con riferimento a servizi identici a quello oggetto di gara (intendendo per tali la gestione di discariche), pari ad almeno euro € 6.500.000,00 annui I.V.A. esclusa (6.500.000,00 in almeno un singolo anno) e almeno 18.000.000,00 nel triennio.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) i requisiti dovranno essere posseduti cumulativamente dal Raggruppamento di imprese. L'impresa capogruppo dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione dalla procedura di gara, al momento dell'ammissione alla gara, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere Tecnico-Organizzativo e Professionale:

### **Requisiti di Capacità tecnico-organizzativa**

I concorrenti devono essere in possesso, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 163/2006, dei **seguenti requisiti di capacità tecnico-organizzativa:**

- **Elenco** dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi, con esplicito riferimento alla soddisfazione o risoluzione del rapporto.

In caso di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, le capacità tecniche dei concorrenti sono provate in sede di verifica da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente. In caso di gestione di un proprio impianto di discarica, l'impresa potrà produrre una autocertificazione ai sensi di Legge. Nel caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) i requisiti dovranno essere posseduti cumulativamente dal Raggruppamento di imprese. L'impresa capogruppo dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Le altre partecipanti dovranno possedere i requisiti in maniera proporzionale alla quantità di prestazione da eseguire". Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

- **Qualificazione** per eseguire lavori pubblici : SOA per categorie e classi indicati al precedente punto 1.3;
- **Qualità ambientale** ISO 14001 o EMAS
- **Sistema di sicurezza** della serie OHSAS 18001

#### **Requisiti di ordine professionale:**

Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti) per l'attività coincidente con quella oggetto del presente appalto. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

#### **Requisiti a garanzia della qualità:**

Possesso dei requisiti Sistema Gestione Qualità ISO 9001 per i servizi oggetto del bando.

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

Nel successivo **punto 11** del presente disciplinare (Contenuto della busta "A") vengono descritte le modalità richieste e relative alla dichiarazione del possesso dei predetti requisiti minimi di partecipazione, cui l'operatore economico dovrà attenersi, a pena di esclusione dalla presente procedura.

I **concorrenti** devono essere in possesso di **attestazione di qualificazione**, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolamentare autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'articolo 92 del DPR n° 207/2010, a quelle indicate al punto 1.3 del presente **disciplinare di gara**. Avendo il contratto per oggetto anche la progettazione, i concorrenti devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Le imprese attestare per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i requisiti di capacità tecnico-organizzativo riferiti a servizi di progettazione e direzione dei lavori, per ciascuna classe e categoria, relativi alla CLASSE "I" – CATEGORIA "d" della legge 143/49 cui all'art. 263 del DPR207/2010 attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del D.Lgs. 163/2006, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.

I **concorrenti** stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 207/2010 accertati, ai sensi dell'art. 62, del suddetto D.P.R. n. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d'affari in lavori di cui all'art. 79, comma 2, lettera b), del

suddetto D.P.R. n. 207/2010, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore al 100% dell'importo della qualificazione richiesta nella categoria prevalente.

## 6 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Contestualmente alla presentazione dell'offerta il concorrente è tenuto a rassegnare, una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 75 del D.L.vo 163/2006.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente:

- a) in contanti;
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;
- c) con fideiussione, a scelta dell'offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del Decreto Leg.vo 24 febbraio 1998 n° 58.

In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, A PENA DI ESCLUSIONE, corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, A PENA DI ESCLUSIONE, da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo. In caso di RTI dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione di cui al precedente punto precedente dovrà essere intestata, A PENA DI ESCLUSIONE, a ciascun componente il RTI. La presentazione della polizza "digitale" implica per il concorrente l'indicazione, pena l'esclusione, di tutti i dati occorrenti alla Stazione Appaltante per l'effettuazione della verifica online.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Questa dovrà contenere l'impegno espresso e incondizionato del garante a rinnovare la garanzia di cui sopra per altri 180 (centottanta) giorni dalla data di prima scadenza, su semplice richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi dell'articolo 37 del Codice, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del Codice.

Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del Codice la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

La **cauzione provvisoria** verrà svincolata, ai sensi dell'articolo 75, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, per l'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre, per gli altri concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell'articolo 75, comma, del D.Lgs. n. 163/2006 entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

**All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:**

**a) Cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006**

La cauzione definitiva, deve essere in misura pari al **dieci per cento** dell'importo di contratto (presuntivamente stimato pari a €. 30'199'524,13 comprensivo di costi di progettazione, realizzazione e gestione della discarica e dei costi relativi alla progettazione e realizzazione delle chiusure definitive della discarica e dell'impianto di captazione e produzione di energia

elettrica da BIOGAS di discarica, il tutto come desunto dal PEFP), salvo l'ipotesi di aumento di punti percentuali previsti all'art. 113 comma 1 del Codice (per ribasso d'asta si intende la media delle percentuali riconosciute al Concedente, in sede di offerta, sulla tariffe), e dovrà essere presentata contestualmente alla firma del contratto di concessione. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetti alla data di emissione del certificato di collaudo dei lavori di realizzazione delle chiusure definitive della discarica e dell'impianto di captazione e produzione di energia elettrica da BIOGAS di discarica. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

#### **b) Ulteriori polizze a garanzia**

Si rinvia a quanto previsto dal Capitolato Descrittivo e Prestazionale ed in particolare agli articoli 21, 31,38,39, 40 e 41. Nello specifico il Concessionario è obbligato:

- in sede di gara, ad allegare alla busta contenente l'offerta economica la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale di cui all'art. 111, comma 1, del D. Lgs. n. 163/06 e dell'art. 269, comma 1, secondo periodo, del DPR 207/2010, e come previsto all'art. 21 del capitolato descrittivo e prestazionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- prima della stipula del relativo contratto di concessione, a depositare presso il Concedente, a garanzia degli oneri posti a suo carico dall'art. 31 del Capitolato, idonea garanzia a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari a € 500.000,00, con clausola di pagamento a semplice richiesta, avente validità fino alla data di scadenza della durata della concessione; tale fideiussione sarà estinta solo previa liberatoria scritta del Responsabile del Procedimento che attesti la regolarità delle prestazioni da parte del Concessionario. Tale clausola deve essere riportata nella fideiussione stessa a pena di non sottoscrizione del contratto di concessione.
- entro 15 giorni dalla comunicazione del Responsabile del Procedimento relativa alla validazione del progetto esecutivo, la polizza di responsabilità civile professionale dei progettisti incaricati della progettazione esecutiva, di cui all'art. 111, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., con le modalità indicate nell'art. 269 del D.P.R. n.207/10 e come previsto all'art. 38 del capitolato descrittivo e prestazionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del/dei progettista/i, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- entro la data di stipula del contratto a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. ed all'art. 125 del D.P.R. n. 207/10, una polizza di assicurazione

che copra i danni eventualmente subiti dall'Amministrazione concedente e da terzi a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori di realizzazione della discarica e del relativo impianto per la captazione e produzione di energia elettrica da BIOGAS per una somma assicurata pari ad €. 3.017.169,86, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.P.R. n. 207/10. La medesima polizza deve assicurare l'Amministrazione concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, persone o cose nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale per sinistro pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di €. 1.000.000,00, ai sensi dell'art. 125 comma 2 del D.P.R. 207/10. In caso di riunioni di concorrenti, le garanzie fideiussorie ed assicurative devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti, con indicazione della responsabilità pro-quota nell'ipotesi di raggruppamenti verticali, ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. n. 207/10. Qualora il Concessionario proceda alla costituzione della società di progetto ex art. 156 D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, la suddetta società dovrà a sua volta rilasciare all'Amministrazione concedente tutte le garanzie e polizze assicurative previste dall'art. 39 del capitolato descrittivo e prestazionale. In tal caso le garanzie e le polizze rilasciate dal Concessionario perderanno effetto e saranno svincolate all'atto del rilascio delle stesse da parte della Società di progetto.

- entro la data di approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione della chiusura definitiva della discarica a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. ed all'art. 125 del D.P.R. n. 207/10, una polizza di assicurazione che copra i danni eventualmente subiti dall'Amministrazione concedente e da terzi a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori di realizzazione della chiusura definitiva della discarica per una somma assicurata pari ad €. 1.385.872,72, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.P.R. n. 207/10. La medesima polizza deve assicurare l'Amministrazione concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, persone o cose nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale per sinistro pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di €. 1.000.000,00, ai sensi dell'art. 125 comma 2 del D.P.R. 207/10. In caso di riunioni di concorrenti, le garanzie fideiussorie ed assicurative devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti, con indicazione della responsabilità pro-quota nell'ipotesi di raggruppamenti verticali, ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. n. 207/10. Qualora il Concessionario proceda alla costituzione della società di progetto ex art. 156 D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, la suddetta società dovrà a sua volta rilasciare all'Amministrazione concedente tutte le garanzie e polizze assicurative previste dall'art. 39 del capitolato descrittivo e prestazionale. In tal caso le garanzie e le polizze rilasciate dal Concessionario perderanno effetto e saranno svincolate all'atto del rilascio delle stesse da parte della Società di progetto.

- prima della stipula del contratto di concessione, a prestare cauzione, con idonea garanzia a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa, pari all'importo della quota di Tariffa, applicata ai conferitori esterni sui rifiuti speciali non pericolosi già pretrattati e compatibili con le tipologie di rifiuti già autorizzate per la discarica, spettante al Concedente, come stimata nel Piano Economico Finanziario per tutta la durata della concessione, riferita a 2 trimestri di conferimenti. Tale polizza verrà svincolata al termine di scadenza della concessione.
- entro 15 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio:
  - a) alla stipula di specifica polizza assicurativa, con validità fino alla scadenza della concessione, adeguata alla copertura dei danni comunque subiti dall'opera e dei rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose derivanti anche da furto ed incendio e comunque idonea a mantenere indenne e sollevata l'Amministrazione concedente da ogni responsabilità e/o richiesta danni; tale polizza dovrà altresì prevedere la copertura assicurativa abbia validità anche in caso di colpa dell'assicurato e delle persone responsabili del fatto, delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge, avente massimale per sinistro e per anno di €.2.000.000,00 (euro duemilioni/00);
  - b) al deposito di una fideiussione bancaria o assicurativa avente massimale pari a €.2.000.000,00 (euro duemilioni/00) che tenga indenne l'Amministrazione concedente dal mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto per le modalità di gestione; La fideiussione bancaria o assicurativa o polizza, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (concedente).
  - c) alla stipula di ulteriore polizza, da costituirsi almeno 90 giorni prima della scadenza della concessione pari a €.2.000.000,00 (euro duemilioni/00), a garanzia degli obblighi del concessionario relativi alla riconsegna dell'impianto all'Amministrazione Concedente nelle ottimali condizioni di uso;  
Il concessionario dovrà reintegrare le fideiussioni nel caso in cui queste siano venute meno in tutto o in parte. Qualora il Concessionario proceda alla costituzione della società di progetto ex art. 156 D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii., la suddetta società dovrà a sua volta rilasciare all'Amministrazione concedente tutte le garanzie e polizze assicurative previste dall'art. 41 del capitolato descrittivo e prestazionale. In tal caso le garanzie e le polizze rilasciate dal Concessionario perderanno effetto e saranno svincolate all'atto del rilascio delle stesse da parte della Società di progetto.
  - d) Le garanzie sono costituite mediante fideiussione, a scelta dell'offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del Decr. Leg.vo 24 febbraio 1998 n° 58.

Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operativa della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di CIVETA

## 7 - PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, per un importo pari ad € 500,00. Il versamento andrà effettuato con le modalità descritte dall'Autorità nella Deliberazione del 21 dicembre 2011 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2012" pubblicata sulla G.U. n.30 del 06/02/2012 (reperibile sul sito internet dell'Autorità: <http://www.avcp.it>). Il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di selezione; si procederà pertanto all'esclusione dei concorrenti che non avranno proceduto al versamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici entro i termini di presentazione dell'offerta. Il Concorrente, al fine di comprovare il pagamento del contributo, è tenuto ad allegare all'offerta la ricevuta di pagamento ottenuta all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione a seguito del pagamento on line sul Servizio di Riscossione del versamento della quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ovvero originale dello scontrino rilasciato dai punti di vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. In caso di ATI o Consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi il versamento è unico ed eseguito dalla capogruppo;

## 8 - AVVERTENZE GENERALI

Non sono ammesse offerte condizionate.

Il Concedente si riserva la facoltà di non dar corso alla gara, anche ad aggiudicazione provvisoria già avvenuta, qualora, a suo insindacabile giudizio, dovesse ritenere pregiudicato l'interesse pubblico di cui ha cura; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese né per il fatto di aver presentato offerta né per effetto del mancato affidamento.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

E' tassativamente esclusa qualsiasi possibilità di integrazione e/o di modifica delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati, dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte.

L'Amministrazione, si riserva, altresì, la facoltà, in caso di morte, fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare **il concorrente che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.**

Il periodo decorso il quale la ditta concorrente potrà svincolarsi dall'offerta fatta e' di 180 gg. dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di legge. Lo stipulando contratto non conterrà la clausola compromissoria.

I concorrenti dovranno procedere alla presa visione della documentazione di gara e del luogo di esecuzione del contratto, da dimostrarsi secondo le modalità previste all'art. 11 (punto 8-Attestato presa visione dei luoghi, dei documenti contenuti nella busta -A-) del presente Disciplinare di Gara. Per il committente, il vincolo giuridico sorgerà solo a seguito della sottoscrizione del formale contratto di appalto.

Altre dichiarazioni/documentazioni eventualmente da presentare oltre quelle previste nel presente Disciplinare sono riportate nel Capitolato Descrittivo e Prestazionale.

Si specifica inoltre:

- a) che la durata della concessione, come determinata in sede di gara, decorre dalla data di stipula del contratto di concessione;
- b) che l'intervento realizzato al termine della concessione dovrà essere consegnato in perfetto stato di manutenzione e funzionalità nella materiale disponibilità del Consorzio C.I.V.E.T.A. senza alcun onere per la stessa;
- c) che il concessionario aggiudicatario ha la facoltà dopo l'aggiudicazione definitiva di costituire una società di progetto ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs. n.163/2006 con un capitale minimo di **euro 600.000,00**;
- f) la realizzazione dell'opera è in ogni caso subordinata al preventivo rilascio di eventuali ulteriori Nulla Osta degli enti competenti come specificato nel Capitolato Descrittivo e Prestazionale;
- h) che si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40, comma 7, del D.Lgs. n°163/2006;
- i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- l) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'unione europea, devono essere espressi in euro;
- m) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- n) è esclusa la competenza arbitrale;
- q) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche e integrazioni, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.

## 9 - CLAUSOLA SOCIALE

Compatibilmente con il diritto comunitario e nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, onorando in tal modo gli obblighi pubblicitari richiesti dalla norma, manifestare la propria intenzione finalizzata alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento ed alla lotta contro la disoccupazione e di coinvolgere nell'esecuzione dell'appalto, con lo scopo di favorirne il reinserimento occupazionale, i lavoratori che sono già adibiti alle attività di gestione delle discarica esistente, quali dipendenti del

consorzio CIVETA. Pertanto, tenuto conto del recente parere dell'Autorità Vigilanza dei Contratti Pubblici n. 41 del 23.01.2013 il Concedente dovrà prendere atto ed assumere l'impegno, compatibilmente con il proprio piano economico finanziario, di procedere al prioritario assorbimento dell'attuale personale dipendente del consorzio della discarica esistente, temperando la finalità sociale di detto obbligo con le risorse umane previste dal proprio progetto di gestione. E' in ogni caso fatto salvo quant'altro previsto in tale materia dal C.C.N.L. applicato e dichiarato in sede di gara dal concessionario.

## 10 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara si terrà con il sistema della procedura aperta con aggiudicazione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all'importo a base d'asta. In caso di parità di offerta tra due o più ditte, sarà dichiarato aggiudicatario il partecipante che avrà ottenuto il maggior punteggio per l'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, la gara è aggiudicata attraverso sorteggio, ai sensi di legge. Per le offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, troverà applicazione l'art.86 comma 2 del decreto Lgs. n.163/2006 e s.m.i..

La Stazione Appaltante si riserva ai sensi dell'art. 88, comma 7, del Decr. Leg.vo n° 163/06 e s.m.i. la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5 dello stesso articolo.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, come previsto dall'art. 69 del R.D. n° 827/1924, purché ritenuta congrua e conveniente.

L'aggiudicazione avverrà alla migliore **offerta economicamente più vantaggiosa** determinata da una commissione giudicatrice – nominata dall'Ente – sulla base dei criteri e sotto criteri di valutazione e relativi pesi e sotto pesi e secondo le specificazioni contenute nel **presente disciplinare di gara, con il metodo aggregativo compensatore (allegato P del DPR 207/2010 e s.m.i.)**.

## 11 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Le ditte interessate dovranno far pervenire, a pena di esclusione, all'ufficio protocollo del Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. - C.da Valle Cena – Cupello (CH), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 dicembre 2013 un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura che dovrà portare all'esterno le seguenti indicazioni:

- denominazione della ditta mittente, **codice fiscale , partita iva ed indirizzo pec;**
- oggetto della gara, come successivamente specificato;
- indirizzo di cui ai punti di contatto.

Si specifica che nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** (raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi, la PEC ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia che siano già costituiti e sia che siano da costituirsi.

**Il plico dovrà essere inviato, a pena di esclusione, solo a mezzo del Servizio Postale Statale (posta celere compresa) o tramite mediante agenzia di recapito autorizzata (N.B.: La consegna presso gli uffici CIVETA dovrà avvenire esclusivamente dalle 8,30 alle 14,00 dei giorni feriali); Nel richiamare la sentenza del Consiglio di Stato n.485 del 25.01.2013, al fine di contribuire “ad assicurare la massima imparzialità dell’operato amministrativo, la par condicio tra i partecipanti e la segretezza delle offerte”, è esclusa la consegna a mano del plico. Pertanto la consegna a mano del plico presso il protocollo della stazione appaltante, costituirà motivo di esclusione dalla gara.**

L’invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza sopra specificata, anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute. **Si precisa che farà fede per il recapito: la data, l’ora e il numero del protocollo dell’ente.**

**L’offerta non è revocabile a decorrere dalla sua presentazione e fino a 180 giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte.**

Sul plico dovrà essere chiaramente apposta a pena di esclusione la seguente dicitura

**GARA D’APPALTO PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI DI GESTIONE DELLA NUOVA DISCARICA DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE C.I.V.E.T.A. SITA A CUPELLO IN LOCALITÀ VALLE CENA, NONCHÉ LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA**

Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente **“A – Domanda di ammissione e documenti”, “B – Offerta tecnica” e “C – Offerta economica”.**

Per evitare dubbi interpretativi si precisa:

- che per sigillo deve intendersi un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca, timbro a secco o piombo o striscia incollata e controfirmata, atto a rendere chiusa la busta contenente l’offerta, a impedire che essa possa subire manomissioni di sorta, e, quindi, ad attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente.

**Nella busta “A – DOMANDA DI AMMISSIONE E DOCUMENTI”**

devono essere contenuti, a pena d’esclusione, i seguenti documenti:

**1) DOMANDA** di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata

la relativa procura. Nella domanda deve essere specificato se si intende o non si intende eseguire l'intervento con la propria organizzazione di impresa **(All. A)**;

**2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità civile e penale dichiara l'inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del Dlgs 163/2006 nel testo modificato dal D.L. n°70/2011 convertito con modificazioni dalla legge 106/2011, lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) m-bis) m-ter) ed m-quater) e di quant'altro richiesto per la partecipazione alla gara e specificatamente **(All. A)**:

- 1) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 2) di non aver in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;
- 3) che propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- 4) che nei propri confronti non è stata emessa condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (**n.b.:** l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
  - del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
  - degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; )
- 5) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; (**n.b.:** l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e verrà comunque disposta se la violazione non è stata rimossa)

- 6) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- 7) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertabile con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- 8) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- 9) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- 10) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- 11) di essere in regola con gli obblighi relativi alle norme per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

**oppure**

- 11) di non essere soggetto gli obblighi relativi alle norme per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- 12) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36 bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.
- 13) che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, del Codice dei Contratti Pubblici, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- 14) che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689)

**oppure**

14) che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689

**oppure**

14) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

15) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

**oppure**

15) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente

**oppure**

15) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, nei propri confronti, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

16) di non essere soggetto ad alcun provvedimento che comporta il divieto, anche temporaneo, di partecipare ad appalti pubblici e/o di contrarre con la pubblica amministrazione;

17) che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara;

**oppure**

17) che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara e precisamente indicare i nominativi;

18) che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;

**oppure**

18) che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;

19) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti) per l'attività coincidente con

- quella oggetto del presente appalto. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.
- 20) che il fatturato globale d'impresa riferito agli esercizi 2009 2010 2011 è pari ad almeno euro € 11.000.000,00 annui (11.000.000,00 in almeno un singolo anno) e almeno 31.000.000,00 nel triennio I.V.A. esclusa
- 21) che il fatturato relativo agli esercizi 2009 2010 2011, con riferimento a servizi identici a quello oggetto di gara (intendendo per tali la gestione di discariche) è pari ad almeno euro € 6.500.000,00 annui I.V.A. esclusa (6.500.000,00 in almeno un singolo anno) e almeno 18.000.000,00 nel triennio.
- 22) Di autorizzare espressamente, ai sensi dell'art. 79, comma 5 quinquies, del decr. Leg.vo n° 163/2006 e s.m.i. , la Stazione Appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni relative al presente procedimento ad uno dei seguenti recapiti:  
fax: \_\_\_/\_\_\_\_ mailpec: \_\_\_\_\_
- 23) Dichiaro:
- a) di aver preso visione dei luoghi interessati dai lavori in appalto;
  - b) di aver preso esatta cognizione della natura dei lavori e del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
  - c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel Capitolato Descrittivo e Prestazionale;
- 24) Di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9001 per attività oggetto del presente bando,
- 25) Di essere in possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale della serie UNI EN ISO 14001 o regolamento EMAS e della certificazione del sistema di sicurezza della serie OHSAS 18001;
- 26) di volersi avvalere ,nell'eventualità, del/dei requisito/i ( specificandoli) ed indicando l'impresa ausiliaria;
- 27) Dichiaro l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio della propria azienda .
- 28) (nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006) indica per quali consorziati il consorzio concorre;
- 29) dichiaro di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni, nessuna esclusa, contenute nel **bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, Capitolato Descrittivo e Prestazionale, e nei documenti del progetto preliminare e nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;**
- 30) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
- 31) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere

- influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata.
- 32) indica quali lavorazioni e/o servizi subappaltabili per legge intende, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. N. 163/2006, eventualmente subappaltare;
- 33) **(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)**
- indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
  - indica la quota di partecipazione al raggruppamento e quale categoria di lavori o tipologia di servizi verrà eseguita da ciascun concorrente ;
- 34) **(nel caso di cooperativa, o consorzio di cooperative)** dichiara di essere iscritto nell'apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative ai sensi del D.M. 23.06.2004 e indica i relativi dati di iscrizione;
- 35) dichiara la propria posizione previdenziale ed assicurativa nei confronti di INPS, INAIL, e di essere in regola con i relativi adempimenti;
- 36) Dichiara l'informazione circa la gestione del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003;
- 37) di accettare la eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto;
- 38) Dichiara che in caso di affidamento dell'appalto, assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 AGOSTO 2010, N. 136
- 39) dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;

**oppure**

- 39) dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i

**oppure**

- 39) dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;

- 40) dichiara che ai sensi della L. 180/2011 l'impresa risulta:
- micro impresa (è definita microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 (due) milioni di Euro;
  - piccola impresa (è definita piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 (cinquanta) persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 (dieci) milioni di Euro;
  - media impresa (è definita media impresa un'impresa che occupa meno di 250 (duecentocinquanta) persone e il cui fatturato annuo non superi i 50 (cinquanta) milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 (quarantatre) milioni di Euro;
  - grande impresa (tutte le altre categorie);
- 41) dichiarazione e attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione degli atti come segue:
- a) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo ed il piano economico e finanziario, di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio e dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
  - b) attestazione della Stazione appaltante di avvenuto sopralluogo assistito in sito, autonoma rispetto alla dichiarazione di cui al precedente punto a); l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione se il sopralluogo assistito è accertato d'ufficio e risulta agli atti della Stazione appaltante;
  - c) attestazione della Stazione appaltante di avvenuta presa visione del progetto, autonoma rispetto alla dichiarazione di cui al precedente punto a); l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione se la presa visione del progetto è accertata d'ufficio o il concorrente ha acquisito copia degli atti progettuali, se una di tali condizioni risulta agli atti della Stazione appaltante;
- 42) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- 43) dichiara di prendere atto ed assume l'impegno, compatibilmente con il proprio piano economico finanziario, di procedere al prioritario assorbimento del personale del gestore uscente della discarica esistente, contemperando la finalità sociale di detto obbligo con le risorse umane previste dal proprio progetto di gestione.

- 44) Dichiaro di prendere atto della circostanza, correlata al particolare contesto operativo che il concedente, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 153 del DPR 207/2010, si riserva la facoltà di disporre la consegna dei lavori entro il termine di giorni 120 dalla data di approvazione del progetto esecutivo, anziché giorni 45, senza che il concessionario possa avvalersi della facoltà di recesso o che lo stesso possa richiedere maggiori oneri a qualunque titolo derivante dal maggior termine;

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 2,3, 4 e 14, **pena l'esclusione dalla gara**, dovranno essere rese da tutti i soggetti di cui all'art.38 comma 1 lettere b), c) ed m-ter) ovvero ( All. B) :

- a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.

Tutte le dichiarazioni devono essere accompagnate da copia di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i.

**Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante (non è obbligatorio ma consigliabile), che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo;**

**3) CAUZIONE PROVVISORIA** pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, da prestare con le modalità descritte al precedente art. 6 -CAUZIONI del presente disciplinare di gara; alla cauzione deve essere allegata una **DICHIARAZIONE DI UN ISTITUTO BANCARIO**, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fidejussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida **per almeno 180 giorni decorrenti dal termine per la presentazione delle offerte, a pena di esclusione.**

**4) ATTESTATO** originale di pagamento di **Euro 500,00** a comprova del pagamento del contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici.

Il codice CIG che identifica la presente procedura è: **CIG 5239586326**

**5) COPIA DEL CAPITOLATO Descrittivo e Prestazionale** sottoscritto, **su ogni pagina**, in segno di conoscenza ed accettazione da parte del legale rappresentate della ditta concorrente

6) **MODELLO GAP** debitamente compilato;

7) **MODELLO RICHIESTA DURC** debitamente compilato (All. F);

8) **ATTESTATO di PRESA VISIONE DEI LUOGHI (All. C.)**, rilasciato dal Responsabile del Procedimento, (o suo delegato) con la quale si attesta che la ditta candidata ha preso visione dei luoghi oggetto dell'intervento. La presa visione dei luoghi avverrà previo appuntamento telefonico (telefono 0873317770) con il Responsabile del Procedimento. **Sarà possibile effettuare il sopralluogo fino a 5 (cinque) giorni precedenti il termine di scadenza delle offerte.** Per la ditta, detta attestazione dovrà essere sottoscritta da uno dei soggetti abilitati ad effettuare il sopralluogo di cui alla lettera a) del punto che segue. Stante la particolarità dell'intervento in relazione alle condizioni dei lavori di scavo in corso e delle caratteristiche dei luoghi oggetto di intervento, **sono obbligatori la visita di sopralluogo e la presa visione degli atti di gara** da parte del concorrente, come previsto al punto 8 dell'art. 11 del presente disciplinare di gara, alle seguenti condizioni:

- a) il sopralluogo deve essere effettuato, a pena di inammissibilità:
  - dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione S.O.A.;
  - da un dipendente del concorrente, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale;
  - da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile;
- b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il Responsabile del procedimento, la data e l'ora della visita di sopralluogo; il Responsabile del procedimento comunica al richiedente, la data e l'ora della visita di sopralluogo;
- c) al soggetto che effettua il sopralluogo è rilasciata la relativa attestazione; ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico concorrente;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell'operatore economico mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale o misto, da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati in orizzontale per la categoria prevalente;
- e) in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato; tuttavia in sede di gara il consorziato che ha fatto il sopralluogo per conto del consorzio partecipi invece autonomamente dal consorzio stesso e in concorrenza con quest'ultimo, il sopralluogo per il consorzio si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione, fatto salvo l'eventuale accertamento delle condizioni di cui all'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del decreto legislativo n. 163 del 2006;

**La non partecipazione al sopralluogo, sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.**

**9) ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA, OG12 classifica IV e OS22 classifica III** – in corso di validità, in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, consorziate o consorziarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 163/2006 da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche secondo quanto previsto al punto 1.3 del presente disciplinare di gara, nonché il possesso del sistema di qualità aziendale; I concorrenti in possesso di attestazione SOA di sola costruzione nonché i concorrenti in possesso dei soli altri requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dovranno chiedere di partecipare alla gara indicando il nominativo di uno o più soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g), h) del D.Lgs. n. 163/2006 in possesso delle abilitazioni professionali richieste per la progettazione delle opere di cui al presente disciplinare e degli ulteriori requisiti di legge. Tali soggetti devono possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché i requisiti di cui all'art. 263 del D.P.R. 207/2010, ai sensi del comma 7 dell'art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 e con riferimento alle classi e categorie indicate nel precedente punto 1.3 come meglio di seguito indicati (**All. G e All. H**):

(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea che non possiede l'attestazione di qualificazione)

**9) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e** ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni oppure, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la/e quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 207/2010 per il rilascio dell'**attestazione di qualifica** necessaria per l'esecuzione dei lavori, e attesta che la **cifra d'affari in lavori** di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n. 207/2010, conseguita nel quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando, non sia inferiore al 100% dell'importo della qualificazione richiesta nella categoria prevalente. I requisiti d'ordine speciale sono accertati, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.

**10 DICHIARAZIONE** (Eventuale nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi di studi tecnici esterni alla propria impresa) di avvalersi della progettazione di professionista abilitato, indicando: la generalità, la residenza, la Partita IVA, l'ordine professionale di appartenenza e numero di iscrizione.

**11 DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA** (Nel caso di cui all'art. 53, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 - studi tecnici esterni alla propria impresa)

- circa il Possesso dei requisiti Tecnico Professionale (**All. G**)

- circa il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 (**All. H**)

**12 DICHIARAZIONI BANCARIE**, in originale, a pena di esclusione, da parte di due diversi istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385.

**13 DICHIARAZIONE** di adesione alle clausole di salvaguardia della Stazione Appaltante circa i profili autorizzativi A.I.A..

**Nella busta “B – “OFFERTA TECNICA -GESTIONALE”**

**a pena esclusione dalla gara, controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti buste:**

### **1) PROGETTO ESECUTIVO**

Progettazione a firma di tecnici abilitati relativa alla realizzazione della discarica e dell'impianto di captazione del BIOGAS, completa di tutti gli elaborati indicati all'art.17 del DPR 207/10 come indicati nella sezione II dell'allegato tecnico XXI al D.Lgs. n. 163/2006 . Gli elaborati dovranno essere sviluppati in completa coerenza con quelli del progetto approvato con AIA n. 10/10 , ed adeguati, ove necessario, con le prescrizioni in esso contenute, con espresso riferimento a quanto descritto negli elaborati del progetto definitivo posto a base di gara, ai quali si rimanda per la completa definizione dell'opera da realizzare.

### **2) PIANO DI GESTIONE e MANUTENZIONE**

Descrizione dettagliata delle modalità di espletamento ed il livello di qualità della gestione dei servizi oggetto della concessione da riportare in un proprio Piano di Gestione, come previsto all'art. 22 del capitolato Prestazionale e Descrittivo, che dovrà contenere nel dettaglio le modalità di svolgimento delle operazioni gestionali e di controllo, secondo quanto già delineato negli elaborati allegati all'AIA n. 10/10 in particolare:

- A.2 Piano di gestione operativa
- A.3 Piano di sorveglianza e controllo

Il piano potrà contenere proposte migliorative rispetto a quanto previsto in detti elaborati ,che saranno oggetto di valutazione per l'aggiudicazione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- Dotazione di personale ed attrezzature
- Manutenzione opere accessorie ed impianti
- Frequenza dei monitoraggi e parametri da controllare

**Nella busta “C – OFFERTA ECONOMICA e TEMPORALE”**

devono essere contenuti, **a pena di esclusione dalla gara**, i seguenti documenti:

**1. L'OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE( All. E), che si compone di:**

#### **1.1 Offerta Prezzo (tariffa di conferimento)**

L'offerta è redatta:

- o mediante indicazione del ribasso sulla tariffa applicata ai Comuni Consorziati, pari a 43,20 (quarantatre/20) €/ton. (vedi PEFP – Tariffa finale a base d'asta (TBA)); tariffa che potrà essere oggetto del solo adeguamento ISTAT per tutta la durata della concessione;
- o mediante indicazione della percentuale riconosciuta dal Concessionario al Concedente sulla Tariffa applicata direttamente dal Concessionario ai conferitori, al netto delle quote da riconoscere al Concedente, qualora si ottengano le autorizzazioni del caso; percentuale che non potrà essere inferiore al 10% pena l'esclusione dalla gara;

con le seguenti precisazioni:

- a) indicare la ragione sociale della ditta/Capogruppo in caso di R.T.C. /Consorzio, sede legale, codice fiscale e la partita IVA;
- b) la percentuale (Royalties/Ribasso) è indicata obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevale quanto indicato in lettere;
- c) la percentuale (Royalties/Ribasso) è indicata con non più di 3 (TRE) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento; se l'offerta è indicata come di ribasso ed è preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;

## **1.2 Offerta di tempo**

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di **riduzione percentuale** sui tempi relativi alla durata della concessione e tempo richiesto per l'approntamento del I lotto con le seguenti precisazioni:

- a) l'offerta può essere redatta in calce all'offerta di prezzo di cui al precedente punto (offerta prezzo), con l'unica sottoscrizione di cui allo stesso punto;
- b) la riduzione è indicata obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
- c) in caso di discordanza tra la riduzione indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale la riduzione percentuale indicata in lettere;
- d) se l'offerta è indicata come di riduzione e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di riduzione percentuale;
- e) il tempo di esecuzione risultante dalla riduzione, se con frazione di giorno, è arrotondato per eccesso all'unità di giorno superiore.
- f) ai fini dell'uniformità dei calcoli dell'offerta temporale, l'anno viene considerato sempre di 365 giorni.

L'offerta economica deve essere, **a pena di esclusione**, firmata su ogni pagina per esteso dal legale rappresentante dell'impresa ovvero dal legale rappresentante dell'impresa mandataria del R.T.I. o consorzio già costituito. In caso di R.T.C. o Consorzio da costituirsi l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuna dei componenti il futuro consorzio/R.T.I., **a pena di esclusione**.

**2. IL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO** della concessione dettagliato degli investimenti e della gestione, asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'Istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1/09/93, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23/11/39, n. 1966, dimostrativo dell'evoluzione dei costi e dei ricavi della gestione e dei tempi di rientro dell'investimento, nonché descrittivo dei criteri gestionali, che documenti i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione in relazione agli elementi indicati nell'offerta e dovrà contenere, oltre al conto economico ed alla determinazione dei flussi di cassa, anche l'indicazione dello stato patrimoniale. Il Piano economico-finanziario facente parte dell'offerta non potrà considerare un costo di investimento complessivo dell'intero intervento maggiore rispetto a quello posto a base di gara e dovrà comunque, pena l'esclusione del concorrente, assicurare la sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento. Si precisa che le indicazioni sui costi di gestione riportate nel piano dei costi e dei ricavi posto a base di gara sono da ritenersi puramente indicative e come tale non impegnative per l'offerente il quale deve predisporre obbligatoriamente un proprio specifico ed autonomo Piano economico-finanziario. Si rimanda nel dettaglio all'art. 21 ed all' art. 24 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale. Il piano dovrà inoltre contenere obbligatoriamente, in quanto oggetto di valutazione per l'aggiudicazione:

- a) l'indicazione della durata della concessione;
- b) l'indicazione del tempo di esecuzione dei lavori per l'ultimazione del 1° lotto;

#### **AVVERTENZE:**

L'Offerta non deve presentare correzioni o abrasioni; Non sono ammesse offerte parziali, alternative, condizionate od espresse in modo indeterminato o in aumento o contenenti uno sconto pari a 0. Nella busta "**C -Offerta economica e temporale**", non devono essere inseriti altri documenti rispetto a quanto richiesto al presente punto. Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall'Italia (ex art. 47 del D.lgs 163/2006), devono essere espressi in euro.

Nel caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

## **12 -CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. PUNTEGGI**

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, saranno attribuiti i seguenti punteggi determinati con arrotondamento al decimo superiore in caso di seconda cifra dopo la virgola maggiore o uguale a cinque e al decimo inferiore in caso di seconda cifra dopo la virgola minore di cinque.

**L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà riportato il punteggio complessivo più alto determinato dalla somma dei punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.**

In caso di offerte con pari punteggio, si darà precedenza, nell'ordine, alla offerta che avrà riportato il maggior punteggio per l'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, la gara è aggiudicata attraverso sorteggio, ai sensi di legge.

I criteri per il calcolo dei punteggi sono i seguenti:

### **12.1 OFFERTA TECNICA: Elementi di valutazione qualitativa – Peso = 60 così ripartiti:**

1. Valore tecnico delle soluzioni progettuali proposte, **max 35 punti**, di cui :
  - a. Caratteristiche tecnico funzionali e gestionali della discarica, del sistema di smaltimento del percolato e modalità di gestione impianto BIOGAS, **max 10 punti**;
  - b. Qualità dei materiali e delle apparecchiature, **max 10 punti**;
  - c. Caratteristiche delle opere civili complementari ed accessorie, **max 8 punti**;
  - d. Eventuali Servizi Aggiuntivi, **max 7 punti**.
  
2. Modalità gestionali, **max. 25 punti**, di cui :
  - a. Passaggio di gestione del personale, nel numero e qualifiche previsto nel PEFP; il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che proporrà il maggior numero di unità da assorbire; **max 5 punti**;
  - b. Dotazione di attrezzature con eventuale acquisto da parte del Concessionario di mezzi di proprietà del Consorzio come da elenco e prezzi riportati nelle note esplicative del PEFP; il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che assorbirà tutti i mezzi del Consorzio; **max 5 punti**;
  - c. Piano manutenzione opere accessorie ed impianti, **max 7 punti**;
  - d. Programma dei monitoraggi e controlli, **max 8 punti**;

### **12.2 OFFERTA ECONOMICA e TEMPORALE: Elementi di valutazione quantitativa – Peso = 40 così ripartiti:**

1. Offerta Prezzo = **30 Punti**
  - a. Ribasso sulla “Tariffa finale a base d'asta (TBA)” in favore dei rifiuti conferiti dagli impianti del consorzio e dai comuni consorziati; il punteggio massimo verrà attribuito al concorrente che offrirà il ribasso maggiore sulla tariffa che dovrà rimanere

invariata per tutta la durata della Concessione salvo adeguamenti ISTAT; **max 15 punti**;

b. Percentuale riconosciuta dal Concessionario al Concedente sulla Tariffa applicata direttamente dal Concessionario ai conferitori extra-consortili, al netto delle quote da riconoscere al Concedente, qualora si ottengano le autorizzazioni del caso; percentuale che non potrà essere inferiore al 10% pena l'esclusione dalla gara; **max 15 punti**;

## 2. Offerta Tempo = 10 Punti

a. Durata della concessione, **max 5 punti**;

b. Tempo richiesto per l'approntamento del I lotto, **max 5 punti**;

### Si precisa che:

- **In riferimento al capitolo 12.2 paragrafo 1.b.** viene prevista la possibilità, **da recepire nell'A.I.A. in corso di rilascio o con successive varianti**, del conferimento di rifiuti speciali non pericolosi, **da parte di conferitori esterni autorizzati**, in quantità tali da garantire, per il Consorzio, la certezza dello smaltimento degli scarti prodotti dagli impianti consortile per una durata minima di 8 (otto) anni;

- **La Durata massima della Concessione non potrà essere superiore a 15 (quindici) anni.** La durata della Concessione sarà indicata dal concorrente sulla base delle proprie valutazioni tecnico-economiche, costituendo elemento di valutazione dell'offerta; eventuale proposta di riduzione dei tempi potrà avvenire in caso di ingresso di rifiuti extra-consortili a seguito di ottenimento di specifica autorizzazione, come più avanti descritto.

- **Il tempo massimo per l'esecuzione lavori del 1° lotto non potrà essere superiore a 180 (centottanta) giorni naturali.** Esso sarà indicato dal concorrente sulla base delle proprie valutazioni tecnico-economiche, costituendo elemento di valutazione dell'offerta;

- Le proposte contenute nelle dichiarazioni d'offerta sono vincolanti per l'offerente e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d'appalto, salvi i maggiori danni e/o spese.

- Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d'offerta devono intendersi comprese e remunerate nell'ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, effettuato con il **metodo aggregativo – compensatore** secondo le linee guida riportate all'**Allegato "P"** al regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., è determinato mediante l'applicazione della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Ove:

C(a)= indice di valutazione dell'offerta (a);

n= numero totale dei requisiti W<sub>i</sub>= peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)<sub>i</sub>= coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

Σn= sommatoria

### **Offerta Prezzo(tariffa di conferimento) = Peso 30**

L'offerta è redatta:

- mediante ribasso sulla tariffa applicata ai Comuni Consorziati, pari a 43,20 (quarantatre/20) €/ton. (vedi PEFP – Tariffa finale a base d'asta (TBA)); tariffa che potrà essere oggetto del solo adeguamento ISTAT per tutta la durata della concessione;
- mediante percentuale riconosciuta dal Concessionario al Concedente sulla Tariffa applicata direttamente dal Concessionario ai conferitori, al netto delle quote da riconoscere al Concedente, qualora si ottengano le autorizzazioni del caso; percentuale che non potrà essere inferiore al 10% pena l'esclusione dalla gara;

con le seguenti precisazioni:

- a) l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri;
- b) il ribasso e la percentuale (Royalty) sono indicati obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra quello indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale quello indicato in lettere;
- c) il ribasso e la percentuale (Royalty) sono indicate con non più di 3 (TRE) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento; se l'offerta è indicata come di ribasso ed è preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;

### **Offerta di tempo = Peso 10**

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di riduzione percentuale sui tempi relativi alla Durata della concessione e il tempo richiesto per l'approntamento del I lotto e tempo con le seguenti precisazioni:

- a) l'offerta può essere redatta in calce all'offerta di prezzo di cui al precedente punto (offerta prezzo), con l'unica sottoscrizione di cui allo stesso punto;
- b) la riduzione è indicata obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
- c) in caso di discordanza tra la riduzione indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale la riduzione percentuale indicata in lettere;
- d) se l'offerta è indicata come di riduzione e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di riduzione percentuale;
- e) il tempo di esecuzione risultante dalla riduzione, se con frazione di giorno, è arrotondato per eccesso all'unità di giorno superiore.

I coefficienti V(a)<sub>i</sub> sono determinati:

- a) per quanto riguarda gli **elementi di valutazione di natura qualitativa**, punti 12.1 del presente disciplinare, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;
- b) per quanto riguarda gli **elementi di valutazione di natura quantitativa**, punti 12.2 del presente disciplinare, con le modalità di cui al punto II , lett. B), del richiamato all'Allegato "P" al regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.,.

Si precisa, altresì, che prima di applicare il metodo di determinazione dell'**offerta economicamente più vantaggiosa del presente disciplinare** al fine di non alterare i rapporti, stabiliti nel bando di gara, tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa ( per i quali in base alle indicazioni ed formule contenute negli allegati al D.P.R. n. 207/2010 per ogni criterio alla offerta migliore è sempre attribuito un coefficiente pari ad uno) si procede, con riferimento al **criterio di valutazione di natura qualitativa n. 12.1.1** a modificare i valori delle medie dei coefficienti attribuiti ad ogni concorrente dai commissari.

## **13 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA:**

### **13.1. Sono escluse senza che sia necessaria l'apertura del plico di invio, le offerte:**

- a) pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile;

- b) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi del plico di invio, rispetto a quanto prescritto dagli atti di gara;
- c) il cui plico di invio non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto o la denominazione dell'impresa concorrente;
- d) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza.

**13.2. Sono escluse dopo l'apertura del plico d'invio, le offerte:**

- a) carenti di uno o più di uno dei documenti o delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza dei fatti, delle circostanze o dei requisiti per i quali sono prodotte; questo quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna, che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo;
- b) con uno dei documenti, presentati anche in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non pertinenti;
- c) mancanti dell'attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme in luogo dell'originale;
- d) mancanti della cauzione provvisoria; con cauzione provvisoria di importo inferiore al minimo richiesto o con scadenza anteriore a quella prescritta dagli atti di gara, ovvero prestata a favore di soggetto diverso dalla stazione appaltante;
- e) mancanti della certificazione o della dichiarazione di possesso della certificazione del sistema di qualità serie UNI EN ISO 9000 in caso di riduzione dell'importo della cauzione provvisoria ai sensi dell'articolo 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006;
- f) con fideiussione (se tale sia la forma della cauzione) non conforme ai modelli approvati con D.M. 12.03.2004 n. 123;
- g) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi della busta interna, rispetto a quanto prescritto dagli atti di gara;
- h) con requisiti economici, tecnici e soggettivi non sufficienti.

**13.3. Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna, le offerte:**

- a) mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza sul foglio dell'offerta, o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati;
- b) che rechino l'indicazione di offerta alla pari o in aumento;
- c) che rechino l'indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre;
- d) che contengano, oltre al ribasso offerto, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata;

**13.4. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:**

- a) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti;

- b) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile ovvero che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza;
- c) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni;
- d) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari ovvero con i principi generali dell'ordinamento.

**Si applica in ogni caso l'art. 46, comma 1 bis, del Decr. Leg.vo n° 163/2006 e s.m.i.**

#### **14 - COMPLETAMENTO E CHIARIMENTO DEI DOCUMENTI PRESENTATI:**

CIVETA si riserva, se lo ritiene necessario, di invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, nei limiti di cui all'art. 46, D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm..

#### **15 - APERTURA DELLE BUSTE**

La gara avrà inizio il giorno 12 gennaio 2014, alle ore 10:00, presso la sede del CIVETA . Alla ara possono assistere rappresentanti delle imprese ad esclusione della parte che avviene in seduta riservata. Le offerte tecniche presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice, nominata con apposita deliberazione/determinazione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo quanto disposto dall'articolo 84, comma 10, del Dlgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi.

In primo luogo la commissione di gara esaminerà in seduta pubblica la documentazione amministrativa (Plico "A"), ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dal presente disciplinare di gara.

A questo punto la stazione appaltante provvede al controllo sul possesso dei requisiti. La stazione appaltante prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiede ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e qualificazione, di capacità economica-finanziaria, di capacità tecnica e professionale richiesti nel presente disciplinare. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni presentate, l'amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Tale richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli

stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. A conclusione di questa fase di verifica si riprendono le operazioni di gara e la commissione giudicatrice, prima di procedere all'apertura del plico contenente l'offerta tecnica, fissa i criteri motivazionali cui dovrà attenersi nell'attribuzione dei punteggi relativamente al merito progettuale e tecnico dell'offerta, nel rispetto dei limiti massimi previsti al punto 3 (criteri di valutazione delle offerte) nel presente disciplinare di gara. Dopo l'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche (Plico "B"), in una o più sedute riservate la commissione giudicatrice valuta le offerte tecniche dei soggetti ammessi e procede all'assegnazione dei relativi punteggi, con la metodologia indicata al punto 3) del presente disciplinare.

Le motivazioni seguite dalla commissione nell'attribuzione dei punteggi alle singole voci costituenti l'offerta tecnica devono essere precisate nel verbale descrittivo delle operazioni di gara ai sensi dell'articolo 78 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Conclusa questa valutazione, si prosegue in seduta pubblica e, dopo aver dato lettura ai presenti della graduatoria di merito provvisoria, si procede all'apertura dei plichi contenenti l'offerta economica e temporale (Plico "C") e all'attribuzione dei relativi punteggi.

A questo punto la commissione formalizza la nuova graduatoria di merito rispetto alla quale provvede alla rilevazione delle eventuali offerte anormalmente basse.

Qualora siano rilevate offerte anormalmente basse la commissione giudicatrice opera come commissione di verifica delle stesse secondo la procedura definita dagli articoli 87 e 88 del Dlgs. 12 aprile 2006, n. 163.

L'Amministrazione valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al canone ed all'investimento complessivo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. In ogni caso l'amministrazione può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Qualora la procedura di rilevazione evidenzia la presenza di una o più offerte anormalmente basse, l'amministrazione procede alla verifica delle stesse, avvalendosi della consulenza della commissione giudicatrice, la quale opera come commissione di verifica delle offerte anormalmente basse. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, l'amministrazione convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi e lo invita a indicare, comunque per iscritto, ogni elemento che ritenga utile. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, l'amministrazione può prescindere dalla sua audizione. L'amministrazione esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta nel suo complesso inaffidabile. L'Amministrazione sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la esclude, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. Conclusa la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse, la commissione giudicatrice procede alla formalizzazione della graduatoria di merito definitiva, in base alla quale aggiudica provvisoriamente l'appalto.

L'aggiudicazione sarà disposta nei confronti dell'impresa che abbia conseguito il maggior punteggio finale, dato dalla somma dei punteggi per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, salvo quanto disposto in relazione alle offerte anormalmente basse.

L'aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa. Qualora i concorrenti che si sono classificati al primo e/o al secondo posto nella graduatoria complessiva non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, si verificheranno le attestazioni di qualificazione mediante la consultazione dei dati forniti dall'Osservatorio dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. In caso di esito negativo la commissione di gara procederà a dichiarare l'esclusione del concorrente dalla gara, e la Stazione Appaltante procederà poi all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del Dlgs 163/2006, del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. Se tali concorrenti non sono in possesso dell'attestazione SOA (in quanto concorrenti stabiliti in altri Paesi aderenti all'Ue), viene richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, con le conseguenze viste al paragrafo precedente in caso di esito negativo.

La Stazione Appaltante successivamente procede alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del Dlgs 163/2006 e da altre disposizioni di legge e regolamentari. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la Stazione Appaltante procede ad escludere dalla gara i concorrenti che non risultino in possesso dei requisiti generali nonché ad individuare il nuovo aggiudicatario provvisorio oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. Questa amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di verifica, anche a campione, relativamente alla sussistenza di tutti i requisiti, anche soggettivi, la cui eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta, comporterà le conseguenze di natura penale previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci.

Il verbale di gara non costituisce contratto; mentre l'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, il CIVETA non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti la gara in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 81, comma 3, del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163 la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. L'aggiudicazione diverrà definitiva solo con l'adozione di apposito provvedimento amministrativo.

## 16 - VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE

Prima di assumere definitive determinazioni, la Stazione Appaltante si riserva facoltà di procedere alla verifica di offerte anormalmente basse, individuate ai sensi dell'art. 86 D.Lgs 163/06 e s.m.i., e si procederà ai sensi degli articoli 87, 88 e 89 D.Lgs 163/06 e s.m.i. e degli artt. 121 e 284 DPR 207/2010 e s.m.i. La Stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 88 comma 7 D.Lgs 163/06 e

s.m.i., la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dello stesso articolo.

## 17 - CORRISPETTIVI , CANONI E ANTICIPAZIONI

L'offerta è redatta:

- mediante indicazione del ribasso sulla tariffa applicata ai Comuni Consorziati, pari a 43,20 (quarantatre/20) €/ton. (vedi PEFP – Tariffa finale a base d'asta (TBA)); tariffa che potrà essere oggetto del solo adeguamento ISTAT per tutta la durata della concessione;
- mediante indicazione della percentuale riconosciuta dal Concessionario al Concedente sulla Tariffa applicata direttamente dal Concessionario ai conferitori, al netto delle quote da riconoscere al Concedente, qualora si ottengano le autorizzazioni del caso; percentuale che non potrà essere inferiore al 10% pena l'esclusione dalla gara;

Il corrispettivo per il Concessionario sarà costituito dalla gestione funzionale ed economica dei lavori realizzati, con riconoscimento:

- **da parte del Concedente:** della tariffa di conferimento al netto del ribasso d'asta, stabilità nel PEFP (Tariffa finale a base d'asta TBA), riservata ai rifiuti prodotti dall'impianto consortile e da parte dei comuni consorziati in base ai quantitativi di rifiuti smaltiti in discarica;
- **da parte di conferitori extra-consortili:** della tariffa di conferimento, applicata direttamente dal Concessionario ai conferitori, al netto delle quote da riconoscere al Concedente; tale fattispecie si verificherà solo nel caso in cui il concessionario ottenga autorizzazione integrativa dei quantitativi di rifiuti previsti nell'AIA in corso di istruttoria; dovrà, in ogni caso, essere garantita, per il Consorzio, la certezza dello smaltimento degli scarti prodotti dagli impianti consortili (comuni consorziati) per una durata minima di 8 (otto) anni;
- dalla corresponsione, sotto forma di S.A.L. (con assunzione di contabilità pubblica), delle somme accantonate per la realizzazione della chiusura definitiva pari a 3,42 (tre/42) €/ton. (vedere PEFP – Incidenza tariffa per chiusura);
- dagli introiti derivanti dalla gestione dell'impianto per la captazione e produzione di energia elettrica da BIOGAS limitatamente al periodo di durata della concessione;

In sede di offerta il Concessionario indicherà:

- a) il ribasso sulla tariffa applicata ai rifiuti prodotti dagli impianti del Consorzio, pari a 43,20 (quarantatre/20) €/ton. (vedi PEFP – Tariffa finale a base d'asta (TBA)); tariffa che potrà essere oggetto del solo adeguamento ISTAT per tutta la durata della concessione;
- b) la percentuale riconosciuta dal Concessionario al Concedente sulla Tariffa applicata direttamente dal Concessionario ai conferitori, al netto delle quote da riconoscere al Concedente, qualora si ottengano le autorizzazioni del caso; percentuale che non potrà essere inferiore al 10% pena l'esclusione dalla gara;

La “tariffa finale a base d’asta (TBA)”, pari ad €/t 43,20 (quarantatre/20), sarà liquidata al Concessionario, da parte del Concedente a seguito di regolare fatturazione conforme ai quantitativi desunti dai registri di carico e scarico mensili;

La Tariffa applicata ai rifiuti speciali non pericolosi, già pretrattati e compatibili con le tipologie di rifiuti già autorizzate per la discarica, sarà liquidata al Concessionario dai conferitori autorizzati, con i quali il concessionario stipulerà regolare contratto supportabile da eventuali garanzie e clausole per regolarità dei pagamenti; su tale importo percepito dal Concessionario lo stesso riverserà al Concedente:

- la percentuale proposta in sede di offerta;
- gli accantonamenti per la gestione post-chiusura stabiliti nel PEFP pari ad €/t 15,57 (quindici/57);
- gli accantonamenti per la realizzazione della chiusura definitiva, stabiliti nel PEFP pari ad €/t 3,42 (tre/42), messi a disposizione, sotto forma di S.A.L., nel momento in cui i lavori saranno avviati;
- il rimborso per i servizi prestati dal C.I.V.E.T.A. stabilito nel PEFP pari ad €/t 3,04 (tre/04);

Tali somme da riversare al Concedente per gli accantonamenti di legge e costi generali dovrà essere corrisposta al C.I.V.E.T.A. con cadenza mensile, entro il mese successivo, con riferimento al flusso di rifiuti conferiti nel mese precedente.

La “tariffa finale a base d’asta (TBA)”, pari ad €/t 43,20 (quarantatre/20) per i rifiuti trattati dei Comuni Consorziati, potrà essere adeguata alle eventuali variazioni ISTAT che dovessero intervenire durante la durata della concessione.

La tariffa applicata ai rifiuti speciali non pericolosi, già pretrattati e compatibili con le tipologie di rifiuti già autorizzate per la discarica potrà essere adeguata nel tempo con cadenza annuale, qualora ricorrano le condizioni previste dal successivo art. 23 del capitolato.

Nel caso di integrazione nel provvedimento autorizzativo AIA di ulteriori quantitativi di rifiuti provenienti da utenze extra-consortili sarà aggiornato il PEF riducendo la durata della concessione, mentre rimarrà invariata la tariffa di conferimento dei rifiuti da parte del consorzio. Per ogni ulteriore quantitativo di rifiuti pari a 10.000 ton la durata della concessione sarà ridotta di tre annualità. Resta inteso che, come più volte sottolineato, la durata della concessione non potrà essere inferiore agli otto anni.

**Il concessionario è tenuto al pagamento dell’anticipazione in favore del concedente** di un importo pari ad € 250'000,0 (duecentocinquantamila/00), previsto dall’art. 5 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto. Il ritardo nel pagamento oltre 30 giorni costituisce Grave Inadempimento anche ai sensi dell’art. 27 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale

Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative alla procedura di affidamento compresi i compensi della Commissione di Gara , del Collaudatore , del R.U.P., del Coordinatori per la Sicurezza, del Responsabile dei Lavori ecc., nominati dal Concedente nonché quanto previsto a suo carico dal Capitolato Descrittivo e Prestazionale.

## 18 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONTROLLI

Ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione definitiva, con provvedimento esplicito oppure divenuta tale per il trascorso del termine, non equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:

- all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, documentabile con le modalità di cui all'articolo 99, comma 2-bis dello stesso decreto legislativo;
- alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da disposizioni normative;

Effettuati gli opportuni controlli sul possesso dei requisiti oggetto di autocertificazione e di autodichiarazione, l'aggiudicazione provvisoria in favore della ditta che avrà offerto il prezzo economicamente più vantaggioso diverrà definitiva a seguito di adozione di apposita delibera dell'Ente, di cui sarà data tempestiva comunicazione all'aggiudicatario.

L'affidatario dovrà, nel termine di gg. 15 dalla relativa richiesta, produrre tutta documentazione necessaria alla stipula del contratto, compresa la cauzione di cui all'art.113 del Dlgs 163/2006. Se la verifica delle dichiarazioni rese dai prestatori di servizi appartenenti ad altro Stato aderente all'Unione Europea non si possa espletare con le modalità di cui agli articoli sopra richiamati, gli stessi sono tenuti a riprodurre in originale o copia autentica i certificati sostituiti con le autocertificazioni o con le autodichiarazioni.

Conseguentemente, esperite le verifiche di cui all'art. 48, comma 2, del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. e le altre verifiche di Legge, si procederà all'aggiudicazione definitiva e, acquisita la garanzia per l'esecuzione del contratto (ex art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i.) e gli altri documenti richiesti dal Capitolato Descrittivo e Prestazionale, si procederà alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i.

## 19 - CONTRATTO

Il contratto sarà rogato in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica, per rogito dell'ufficiale rogante scelto dal Concedente. In caso di decadenza, di inidoneità o in caso di qualsiasi altra ipotesi di impossibilità per l'aggiudicatario di stipulare il contratto, o in caso di risoluzione per

qualsiasi motivo del contratto già stipulato, all'aggiudicatario si procederà ai sensi dell'art.140 del dlgs 163/2006;

## 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 30.06.1993, n. 196, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

- a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento di appalti di servizi;
- b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che:
  - per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, la Ditta concorrente e tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima.
  - per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dall'aggiudicazione;
- c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
  - a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, e del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
  - ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di servizi;
- d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza;
- e) i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito del procedimento a carico delle ditte concorrenti;
- f) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196; il titolare del trattamento e il RUP, nella persona del direttore protempore.

## 21 - DOVERI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario e l'impresa risultata seconda nella relativa graduatoria, in seguito all'aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'art.48 2° comma del decreto lgs. n.163/2006, dovranno documentare, nei termini assegnati dall'ufficio, producendo i relativi certificati, quanto dichiarato in sede di gara, fatta salva la deroga prevista per le micro, piccole e medie imprese dal comma 4 dell'art. 13 della l. 11 novembre 2011, n. 180 (cd. Statuto delle imprese).

**L'aggiudicatario definitivo dovrà costituire una cauzione definitiva nella misura prevista dall'art.113 del decreto Lgs. n.113/2006 e s.m.i** nonché il deposito delle spese contrattuali, poste interamente a suo carico. Si intendono applicabili, sebbene non espressamente richiamate, tutte le norme contenute nel bando di gara e nel Capitolato Descrittivo e Prestazionale. In caso di contrasto tra le norme del presente bando e quelle contenute nel Capitolato Descrittivo e Prestazionale, ai fini

della regolarità della procedura concorsuale, si intenderanno prevalenti le prime in quanto il bando di gara e il disciplinare costituiscono la *lex specialis* del procedimento.

## 22 - ULTERIORI INFORMAZIONI

Ai fini del presente disciplinare per Codice si intende il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” approvato con il D.L.vo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.

Al fine del presente disciplinare per Regolamento si intende Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.

Tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara:

- a.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
- b.1) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
- c.1) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- d.1) ai sensi dell’articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, si intendono mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo n. 163 del 2006, dal d.P.R. n. 207 del 2010 o di altre disposizioni vigenti aventi forza di legge;

La stazione appaltante, per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di revocare la presente gara senza che le imprese partecipanti possano accampare diritti di sorta e senza alcun rimborso per ogni eventuale spesa sostenuta.

CIVETA assolve all’obbligo di comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi degli artt. 11, comma 10, e 79, comma 5 del Codice, allo svincolo della garanzia di cui all’art.75, commi 1 e 9 del Codice, nonché all’obbligo di comunicazione di eventuali chiarimenti e ulteriori sedute pubbliche, esclusivamente mediante invio ai recapiti fax e/o all’indirizzo di posta elettronica certificata che ciascuna impresa avrà l’obbligo di indicare in sede di partecipazione, esonerando CIVETA da ogni responsabilità in caso di difetto di funzionamento del proprio apparecchio ricevitore.

**Ulteriori informazioni potranno essere richieste esclusivamente in forma scritta via e-mail, esclusivamente in lingua italiana, all’indirizzo di cui all’art. 1 del presente disciplinare, prima di**

quindici giorni antecedenti il termine ultimo per la presentazione dell'offerta. Le risposte saranno pubblicate esclusivamente nel sito internet del CIVETA non oltre dieci giorni prima del termine ultimo di presentazione delle offerte (art. 71, comma 2, D. Lgs 163/06).

Le risposte ai quesiti posti come indicato al punto precedente, saranno fornite nella parte riservata alla procedura di gara in oggetto. Non saranno quindi trasmesse risposte dirette e riservate alle singole Ditte.

Si specifica che qualsiasi ulteriore comunicazione da parte di questa Stazione Appaltante avverrà tramite il sito e la sezione sopra indicati, alla cui consultazione, pertanto, si rimanda.

Il presente disciplinare di gara è reperibile sul "profilo di committente" di questo consorzio al seguente indirizzo: [www.civeta.it](http://www.civeta.it), unitamente a tutta la relativa documentazione progettuale.

Tutti i documenti di gara sono visionabili presso gli uffici dell'Ente in Località Valle Cena di Cupello (CH) nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Il Bando e tutti gli allegati, non potranno essere inviati via mail o fax.

Le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come quantificate all'art. 29 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario.

Il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto.

**Controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Teramo con esclusione della competenza arbitrale

## 23 - ORGANO COMPETENTE PER IL RICORSO

E' il Tribunale Amministrativo Regionale TAR ABRUZZO Via Salaria Antica Est CAP 67100 Città: L'Aquila (Italia) Tel. 0862/34771, a cui potrà essere presentato ricorso nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell'appalto.

## 24 - ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti di cui alla presente procedura è disciplinato dagli artt. 13 e 79 comma 5-quater D.Lgs 163/06 e s.m.i. nonché dalla L. 241/90 e s.m.i.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 e l'articolo 79, commi 3 e 5-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

f.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;

f.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;

f.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale;

## 25 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al Capitolato Descrittivo e Prestazionale, al D.Lgs n. 163/2006, al DPR 207/2010, alle Determinazioni AVCP n. 1/2010 e n. 4/2012, al R.D. 827/1924 ed alla normativa vigente in materia oltreché a quella relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro e la disciplina dei contratti di pubblici servizi.

**Computo dei termini:** tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;

**Supplente:** ai sensi dell'articolo 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:

- sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
- l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- se l'offerta dell'operatore economico supplente ricade tra quelle considerate anormalmente basse, prima dell'affidamento la Stazione appaltante procede alla verifica in contraddittorio delle giustificazioni del supplente;

**Controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Vasto con esclusione della competenza arbitrale.

Data di invio del Bando all'Ufficio Pubblicazione della Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee: 18 luglio 2013

## 26 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Luigi Sammartino, presso il C.I.V.E.T.A. – Località C.da Valle Cena di Cupello (CH) – Tel. 0873317770 – Fax. 0873318335 – mail [direzione@civeta.it](mailto:direzione@civeta.it).

Cupello, lì 20/11/2013

**Il Responsabile del Procedimento**

(come da D.P.A. n. 19/2011)

Ing. Luigi Sammartino



ING.  
n. 1077

DOCT. ING. LUIGI SAMMARTINO  
CUPELLO